

Contenzioso medico-legale

# Responsabilità per inefficienza tecnica della struttura sanitaria

■ La sentenza qui esaminata contiene interessanti spunti in merito alla configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria, ove sia dimostrato che, pur in presenza di una corretta condotta del personale medico, l'evento dannoso occorso al malato è riconducibile all'insufficienza tecnica dell'ospedale

di Pier Francesco Tropea

In tema di evento dannoso conseguente ad una prestazione sanitaria, in sintonia con l'atmosfera "giustizialista" che ha permeato il dibattito culturale in materia negli ultimi anni, il medico ospedaliero è stato sempre ritenuto, da parte della pubblica opinione, responsabile del danno occorso al malato, indipendentemente dalle condizioni di maggiore o minore efficienza tecnica in cui il sanitario ha operato. Quest'ultimo, fino ad oggi, non ha mai osato invocare a sua discolpa un difetto tecnico o organizzativo della struttura nella quale è stata erogata la prestazione e ciò forse nel timore di prevedibili ritorsioni nei suoi confronti da parte dell'organo amministrativo dirigenziale, il cui potere anche disciplinare verso i propri dipendenti è giustamente paventato.

In epoca relativamente recente è stato correttamente affermato che l'Ente ospedaliero, nel momento in cui eroga assistenza ad una paziente che ad esso si rivolge, assume una responsabi-

lità di un tipo contrattuale che, ancorché non codificata da un vero e proprio contratto, viene etichettata sotto il profilo del "contratto sociale" che si stabilisce al momento del ricovero del malato tra quest'ultimo e la Struttura sanitaria. È ovvio che la condotta del medico dipendente assume un rilievo fondamentale, nel senso che l'assistenza che l'Ente è chiamato ad erogare viene mediata attraverso i propri sanitari, le cui inadempienze, ove dimostrate nei singoli casi, debbono essere attribuite al medico o all'équipe medica, la cui responsabilità è comunque di tipo contrattuale, analogamente a quanto avviene per l'Ente ospedaliero.

Numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno ormai confermato tale orientamento della Giurisprudenza, in quanto la Struttura sanitaria è sempre chiamata a rispondere di un danno provocato al paziente in corso al ricovero, pur essendo operante la riserva dell'eventuale rivalsa che l'Ente sanitario può far valere nei confronti dei sanitari dipendenti che hanno

erogato la prestazione medica, ove questi ultimi siano incorsi in una colpa grave.

Peraltro è ben raro (e ne esistono pochi esempi nella letteratura giurisprudenziale) che il medico venga considerato del tutto esente da colpa in caso di evento dannoso occorso al paziente ricoverato e che nel contempo tale danno venga posto in via esclusiva a carico della struttura sanitaria, a causa di palesi inefficienze alle quali sia da attribuire il pregiudizio patito dal malato.

## Il caso

Nel caso esaminato, nei tre gradi di giudizio concernente i danni neurologici riportati da un neonato prematuro, la Corte di merito aveva escluso qualsiasi responsabilità sia degli ostetrici che dei neonatologi, la cui assistenza era stata considerata esente da critiche, se rapportata ai mezzi tecnici di cui la struttura poteva al momento disporre. Su tale ultimo aspetto si è invece concentrata l'attenzione della Corte di Cassazione la quale, nel caso in oggetto, con sentenza della IIIa Sezione Civile n. 10743 del maggio

2009, nel cassare la sentenza emessa dai Giudici di merito, ha osservato che la corretta condotta del medico, ove confermata in sede di giudizio, non esclude la configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria nei casi in cui sia dimostrato che l'evento dannoso occorso al malato sia riconducibile all'insufficienza tecnica dell'ospedale che ha ospitato il paziente stesso. Infatti in tali circostanze, l'Ente sanitario è obbligato ad informare il paziente delle proprie

carenze strutturali e tecniche, provvedendo altresì al trasferimento del malato in un ospedale all'uopo più attrezzato. Viene in tal modo ribadito il concetto, più volte espresso dalla Corte Suprema e più sopra richiamato, secondo il quale l'Ente ospedaliero si fa carico di una

responsabilità di tipo contrattuale nei confronti del paziente ricoverato verso cui la Struttura risponde di eventuali inadempimenti relativi alla prestazione sanitaria erogata.

Anche sul versante della colpa medica, la Corte di Cassazione, nella pronuncia in oggetto, non ha mancato di ribadire che, per l'affermazione del nesso casuale tra il comportamento omissivo del medico e l'evento dannoso lamentato dal paziente, deve essere applicato il criterio probabilistico in luogo di quello di certezza, nel senso che il sanitario può essere ritenuto responsabile del danno subito dal malato se l'opera del medico, nella realtà omessa, avrebbe avuto, se prestata tempestivamente, serie ed apprezzabili probabilità di successo.

Ciò a conferma del fatto che il criterio probabilistico viene tuttora considerato pienamente valido in campo civilistico, mentre in ambito penale la responsabilità del medico può essere affermata solo in termini di quasi certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Un altro dato di rilievo è dato cogliere analizzando la sentenza qui citata, a proposito dell'onere probatorio. In proposito, i Giudici ribadiscono che l'onere della prova spetta al danneggiato, il quale deve provare che l'insorgenza di una condizione patologica o l'aggravamento del suo stato di salute è da porre in relazione causale con la prestazione sanitaria o con la sua omissione, mentre all'obbligato, sia esso il medico o la struttura sanitaria, incombe l'obbligo di provare che la prestazione è stata effettuata in modo diligente e che gli esiti sfavorevoli sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

È ancora da rimarcare che il paziente assume l'onere della prova, indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervento medico-chirurgico e ciò in difformità con quanto affermato in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione, laddove la "speciale difficoltà" della prestazione sanitaria consente, non solo di differenziare l'onere della prova, ma anche di esentare il medico da qualsiasi responsabilità, fatta salva la dimostrazione del dolo o della colpa grave, nei casi in cui l'intervento del Medico possa rientrare tra le prestazioni particolarmente difficili, ex art. 2236 c.c.

**Un altro dato di rilievo da cogliere nella sentenza qui citata riguarda l'onere probatorio**



**Sul versante della colpa medica, il criterio probabilistico viene tuttora considerato pienamente valido in campo civilistico, mentre in ambito penale la responsabilità del medico può essere affermata solo in termini di quasi certezza processuale**